*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 233 del 5 ottobre 2010 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 5 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**N. 228**

MINISTERO DELLA SALUTE

# Riconoscimento di titoli di studio esteri concernenti talune professioni sanitarie.

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLA SALUTE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pascal Gheorghiu Diana Narcisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3e 4, e l'allegato B ;
**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pascal Gheorghiu Diana Narcisa**, nata a Siretel (Romania) il giorno 17 giugno 1975, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"Pediatrie"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – corso di equipollenza, Decisione del Governo 797/1997 di Vaslui nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;
**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei servizi del **15 ottobre 2009**, indetta ai sensi dell' art 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;
**VISTA** la nota prot. n. DGRUPS 0064024 in data 18 dicembre 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista del decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **Pascal Gheorghiu Diana Narcisa** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **18 mesi**, pari a **1350 ore**, da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestesiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistica), infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche **pediatriche**.
**VISTA** la nota in data 22 gennaio 2010, con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art.22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n.206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;
**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 10 giugno 2010, da cui si evince che la signora **Pascal Gheorghiu Diana Narcisa**, nata a Siretel (Romania) il giorno 17 giugno 1975 è risultata **idonea**;
**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **"Pediatrie"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – corso di equipollenza, Decisione del Governo 797/1997 di Vaslui nell'anno 1996 dalla signora **Pascal Gheorghiu Diana Narcisa**, nata a Siretel (Romania) il giorno 17 giugno 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La signora **Pascal Gheorghiu Diana Narcisa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11385**

DECRETO 22 giugno 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Busuioc Simona Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTI ,**altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Busuioc Simona Mariana** nata a Onesti (Romania) il giorno 19/07/1975, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi dell' **11 luglio 2008**, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

**VISTA** la nota prot. n. DGRUPS-0036215-P in data 18 agosto 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **Busuioc Simona Mariana** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **24 mesi**, pari a **1800 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

**VISTA** la nota in data 26 febbraio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 8 ottobre 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale come prevista dall'art. 23 d.lgs. n.206, del 2007;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 10 giugno 2010, da cui si evince che la signora **Busuioc Simona Mariana** è **risultata idonea**;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau nell'anno 1996 dalla signora **Busuioc Simona Mariana,** nata a Onesti (Romania) il giorno 19/07/1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **Busuioc Simona Mariana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 giugno 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11386**

DECRETO 22 giugno 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Belici Gabriela Vlad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTI ,**altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Belici Gabriela Vlad** nata a Vinatori Mehedinti (Romania) il giorno 01/01/1965, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Medicala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del **9 dicembre 2008**, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

**VISTA** la nota prot. n. DGRUPS-0014170-P in data 25 febbraio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **Belici Vlad Gabriela** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **36 mesi**, pari a **2700 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

**VISTA** la nota in data 25 novembre 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 8 ottobre 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale come prevista dall'art. 23 d.lgs. n.206, del 2007;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 10 giugno 2010, da cui si evince che la signora **Belici Gabriela** è **risultata idonea**;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Medicala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 1992 dalla signora **Belici Gabriela Vlad,** nata a Vinatori Mehedinti (Romania) il giorno 01/01/1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **Belici Gabriela Vlad** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 giugno 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11387**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Bodi Uwe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***BODI UWE***, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Medizinischer Masseur***" conseguito il giorno 30 aprile 2010 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapic*i**";

**VISTO** il diploma di "***medizinischer Bademeister"***, rilasciato il giorno 30 aprile 2010 dallo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1 dicembre 2005;

**RITENUTA** la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di "***Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***", come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

***DECRETA***

***Art. 1***

il titolo di studio “***Medizinischer Masseur***” conseguito il giorno 30 aprile 2010 presso lo “Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur” di Innsbruck (Austria), dal Sig. ***BODI UWE*** nato a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 12 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività di “***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapic***i”;

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11388**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Galinec Marjana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** l'istanza, in data 20 giugno 2007, con la quale la Sig.ra Galinec Marjana, nata a Varazdin (Croazia) il 30 gennaio 1979, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA", rilasciato in data 6 novembre 2004 dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi "Josip Juraj Strossmayer" di Osijek (Croazia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 30 settembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Galinec Marjana è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA", in possesso dell'interessata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DIPLOMA", rilasciato in data 6 novembre 2004 dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi "Josip Juraj Strossmayer" di Osijek (Croazia), alla Sig.ra Galinec Marjana, nata a Varazdin (Croazia) il 30 gennaio 1979, cittadina croata, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Galinec Marjana è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11389**

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Jasmine Tappeiner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 18/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Jasmine Tappeiner nata a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 09/12/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato in data 14/06/2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 14/06/2010 alla Sig.ra Jasmine Tappeiner, nata a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 09/12/1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Jasmine Tappeiner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11390**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Quinto Porras Cinthya Lizbeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all' esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 , n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006**;**

**VISTO ,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell' art. 49 , comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTA** l'istanza con la quale la signora **QUINTO PORRAS Cinthya Lizbeth** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Licenciada en Tecnologia Medica Especialidad: Radiologia**"**,** conseguito in **PERU',** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto con precedente decreto possono, applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

**ATTESA** la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica contemplato nel Decreto Ministeriale 746/94;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**ART.1**

Il titolo di “**Licenciada en Tecnologia Medica Especialidad: Radiologia**”conseguito nell’anno **2004** presso l’**“Universidad Peruana Cayetano Heredia” di Lima (Perù)** dalla signora **QUINTO PORRAS Cinthya Lizbeth** nata a **Lima (Perù)** il giorno **24 agosto 1982** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica**.

**ART.2**

1. La signora **QUINTO PORRAS Cinthya Lizbeth** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
2. La Sig.ra **QUINTO PORRAS Cinthya Lizbeth** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’ art. 50, comma 8 bis Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio
4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11391**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ludeña Perez Milene Eufemia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all' esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 , n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006**;**

**VISTO ,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell' art. 49 , comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTA** l'istanza con la quale la signora **LUDEÑA PEREZ Milene Eufemia** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Licenciada en Tecnologia Medica Especialidad: Radiologia**"**,** conseguito in **PERU',** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto con precedente decreto possono, applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

**ATTESA** la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica contemplato nel Decreto Ministeriale 746/94;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**ART.1**

Il titolo di "**Licenciada en Tecnologia Medica Especialidad: Radiologia**"conseguito nell'anno **2003** presso l'**"Universidad Nacional Federico Villarreal" di Lima (Perù)** dalla signora **LUDEÑA PEREZ Milene Eufemia** nata a **Lima (Perù)** il giorno **25 maggio 1971** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica**.

**ART.2**

1. La signora **LUDEÑA PEREZ Milene Eufemia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
2. La Sig.ra **LUDEÑA PEREZ Milene Eufemia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell' art. 50, comma 8 bis Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio
4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11392**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Eftimie Verginica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **Eftimie Verginica** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist** conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO,** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto dirigenziale prot. DGRUPS/IV/0023734 emesso in data 6 maggio 2010 di riconoscimento del titolo di infermiere conseguito dalla sig.ra **Eftimie Verginica** in Romania nell'anno 2002;

**VISTA** l'istanza proposta in data 28/01/2010 con la quale la signora **Eftimie Verginica** chiede il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale per avvenuto smarrimento;

**VISTA** la denuncia di smarrimento resa dall'interessata alla Legione Carabinieri Lombardia – Staz. CC Iseo in data 15/06/2010;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la richiesta di rilascio del duplicato del citato decreto dirigenziale di riconoscimento;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

**DECRETA**

Art. 1

1 Il titolo di **Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist** conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di **Bucarest** (Romania) dalla Sig.ra **Eftimie Verginica** nata a **Bucarest (**Romania) il giorno **23/05/1976** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **infermiere**.

Art. 2

2 la Signora **Eftimie Verginica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera** previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione di infermiera ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n° 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11393**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Marinescu Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **Marinescu Valentina** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Asistent Medical Generalist** conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO,** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto dirigenziale prot. DGRUPS/IV/0023740 emesso in data 6 maggio 2010 di riconoscimento del titolo di infermiere conseguito dalla sig.ra **Marinescu Valentina** in Romania nell'anno 1995;

**VISTA** l'istanza proposta in data 28/01/2010 con la quale la signora **Marinescu Valentina** chiede il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale per avvenuto smarrimento;

**VISTA** la denuncia di smarrimento resa dall'interessata alla Legione Carabinieri Lombardia – Staz. CC Iseo in data 15/06/2010;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la richiesta di rilascio del duplicato del citato decreto dirigenziale di riconoscimento;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

**DECRETA**

Art. 1

1 Il titolo di **Asistent Medical Generalist** conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola Postlieceale Sanitaria di **Bucarest** (Romania) dalla Sig.ra **Marinescu Valentina** nata a **Bucarest** (Romania) il giorno **06/05/1971** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **infermiere.**

Art. 2

2 la Signora **Marinescu Valentina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera** previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione di infermiera ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n° 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11394**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig. Dirinea Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Dirinea Adrian**, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2009 dal sig. **Dirinea Adrian,** nato a **Rimnicu Vilcea** (Romania) il **13/07/1973**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**Il sig. Dirinea Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11395**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bot Alexa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Bot Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale "Betel" di Oradea nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Alexa Maria**;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale "Betel" di Oradea nell'anno 2009 dalla sig.ra **Alexa Maria,** nata a **Alesd** (Romania) il **30/11/1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Alexa Maria, coniugata Bot,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11396**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dragomir Matei Gianina Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dragomir Gianina Daniela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Matei Gianina Daniela**;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell’anno 1999 dalla sig.ra **Matei Gianina Daniela,** nata a **Rimnicu Sarat** (Romania) il **27/11/1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Matei Gianina Daniela, coniugata Dragomir,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11397**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Rusu Carmen**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificata nivel III, in secializarea asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“calificata nivel III, in specializarea asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2002 dalla sig.ra **Rusu Carmen,** nata a **Botosani** (Romania) il **01/08/1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Rusu Carmen** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11398**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Enoiu Ioana Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Enoiu Ioana Liliana**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg-Jiu nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg-Jiu nell’anno 2003 dalla sig.ra **Enoiu Ioana Liliana,** nata a **Bumbesti - Jiu** (Romania) il **29/08/1979**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Enoiu Ioana Liliana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11399**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Danilet Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Danilet Simona**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificata nivel 3, domeniul asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“calificata nivel 3, domeniul asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2005 dalla sig.ra **Danilet Simona,** nata a **Suceava** (Romania) il **10/10/1979**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Danilet Simona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11400**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Betiu Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Betiu Ionela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Nadolu**;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell’anno 1998 dalla sig.ra **Nadolu Ionela,** nata a **Oravita** (Romania) il **07/01/1973**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Nadolu Ionela, coniugata Betiu,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11401**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bobilca Steliana Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Bobilca Steliana Gabriela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domenil sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asitenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra **Bobilca Steliana Gabriela,** nata a **Rimnicu Vilcea** (Romania) il **09/07/1968**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Bobilca Steliana Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11402**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bulhac Lavinia Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Bulhac Lavinia Mihaela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanitar"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanitar”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2005 dalla sig.ra **Bulhac Lavinia Mihaela,** nata a **Tirgu Frumos** (Romania) il **02/11/1983**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Bulhac Lavinia Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11403**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Budeanu Diaconu Ionela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Budeanu Ionela Ramona**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Diaconu**;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2004 dalla sig.ra **Diaconu Ionela Ramona,** nata a **Iasi** (Romania) il **17/02/1982**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Diaconu Ionela Ramona, coniugata Budeanu,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11404**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Aftene Lavina Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Aftene Lavinia Mirela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Collegio "Ana Aslan" di Braila nell'anno 2009 dalla sig.ra **Aftene Lavinia Mirela,** nata a **Braila** (Romania) il **07/07/1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Aftene Lavinia Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11405**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig. Bancila Mihnea Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Bancila Mihnea Radu**, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Onesti nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Onesti nell'anno 1999 dal sig. **Bancila Mihnea Radu,** nato a **Tirgu Ocna** (Romania) il **28/05/1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**Il sig. Bancila Mihnea Radu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11406**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Siciliano Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SICILIANO Maria,** nata a Kassel (Germania) il 10 novembre 1988, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" conseguito in Germania presso la Scuola di assistenza sanitaria presso l'Istituto d'istruzione cristiano CBG per professioni sanitarie di Kassel e rilasciato a Darmstadt il 1° aprile 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che in data 1° aprile 2009 la signora **SICILIANO Maria** ha ricevuto dal Regierungspräsidium di Darmstadt il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin";

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 3 dicembre 2009 e relativa traduzione che certifica che la formazione portata a termine dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 21 della Direttiva 2005/36/CE relativo al principio di riconoscimento automatico;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Gesundheits- und Krankenpflegerin” conseguito in Germania presso la Scuola di assistenza sanitaria presso l’Istituto d’istruzione cristiano CBG per professioni sanitarie di Kassel, rilasciato a Darmstadt il 1° aprile 2009, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Gesundheits- und Krankenpflegerin” a partire dal giorno 1° aprile 2009, dalla signora **SICILIANO Maria,** nata a Kassel (Germania) il 10 novembre 1988, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **SICILIANO Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11407**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ardito Antonina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ARDITO Antonina,** nata a Caltagirone (CT) il 19 luglio 1986, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" conseguito in Germania presso la Scuola Professionale Statale Specializzata di Assistenza Infermieristica del Policlinico Universitario di Erlangen in data 30 settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che in data 1° ottobre 2009 la signora **ARDITO Antonina** ha ricevuto dal Governo della Regione di Mittelfranken il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin";

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 23 giugno 2010 e relativa traduzione che certifica che il titolo professionale in questione soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 2005/36/CE;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Gesundheits- und Krankenpflegerin” conseguito in Germania presso la Scuola Professionale Statale Specializzata di Assistenza Infermieristica del Policlinico Universitario di Erlangen in data 30 settembre 2009, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Gesundheits- und Krankenpflegerin” a partire dal giorno 1° ottobre 2009, dalla signora **ARDITO Antonina,** nata a Caltagirone (CT) il 19 luglio 1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **ARDITO Antonina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11408**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Twesten Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **TWESTEN Karina,** nata a Lüneburg (Germania) il 9 marzo 1973, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" conseguito in Germania presso il Centro di formazione per le professioni sanitarie della "Asklepios Kliniken Hamburg GmbH" di Amburgo in data 31 marzo 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che in data 1 aprile 2010 la signora **TWESTEN Karina** ha ricevuto dalla Città Libera e Anseatica di Amburgo – Autorità per la tutela sociale, sanitaria, familiare e dei consumatori - l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin";

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 2 luglio 2010 e relativa traduzione che certifica che il titolo in questione soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 2005/36/CE;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Gesundheits- und Krankenpflegerin” conseguito in Germania presso il Centro di formazione per le professioni sanitarie della “Asklepios Kliniken Hamburg GmbH” di Amburgo in data 31 marzo 2010, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Gesundheits- und Krankenpflegerin” a partire dal giorno 1 aprile 2010, dalla signora **TWESTEN Karina,** nata a Lüneburg (Germania) il 9 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **TWESTEN Karina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11409**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Zgoda Wieslawa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **ZGODA Wiesława,** nata a Agatówka (Polonia) il 3 giugno 1963, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielegniarka" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale Medico a Kraśnik nell'anno 1984, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**RILEVATO** che sul predetto titolo la richiedente è denominata **NIERADKO Wiesława**;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 28 giugno 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera b) della Direttiva 2005/36/CE, relativo ai diritti acquisiti specifici;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "pielegniarka" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale Medico a Kraśnik nell'anno 1984 dalla signora **NIERADKO Wiesława,** nata a Agatówka (Polonia) il 3 giugno 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **ZGODA Wieslawa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11410**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vasquez Vasquez Maribel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **VASQUEZ VASQUEZ Maribel,** cittadina peruviana**,** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Obstetricia** conseguito in **Perù,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre,* del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Il titolo di "**Licenciada en Obstetricia**" conseguito nell'anno 1997 presso l'Università San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla signora **VASQUEZ VASQUEZ Maribel** nata a **Lima (Perù)** il giorno **13 aprile 1967,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.

**Art. 2**

1. La signora **VASQUEZ VASQUEZ Maribel** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11411**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Radu Andreea Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Radu Andreea Stefania**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificat nivelul 3, domeniul asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Buzau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“califica nivelul 3, domeniul asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Vasile Alecsandri” di Buzau nell’anno 2009 dalla sig.ra **Radu Andreea Stefania,** nata a **Buzau** (Romania) il **06/02/1981**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Radu Andreea Stefania** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11412**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dobru Mihaela Andreia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Dobru Mihaela Andreia**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagoica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2009 dalla sig.ra **Dobru Mihaela Andreia,** nata a **Hirlau** (Romania) il **23/02/1985**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Dobru Mihaela Andreia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11413**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Axinte Ramona Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Axinte Ramona Gabriela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell’anno 2008 dalla sig.ra **Axinte Ramona Gabriela,** nata a **Campina** (Romania) il **07/11/1980**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Axinte Ramona Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11414**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Voicinco Daniela Sorelle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Voicinco Daniela Sorelle**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Cluj-Napoca nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Cluj-Napoca nell'anno 1999 dalla sig.ra **Voicinco Daniela Sorelle,** nata a **Tudora** (Romania) il **02/10/1974**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Voicinco Daniela Sorelle** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11415**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Davalos Azurin Gladys, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **DAVALOS AZURIN GLADYS** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito in **Perù,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Il titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito nell'anno 2003 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla Sig.ra **DAVALOS AZURIN GLADYS,** nata ad Apurimac (Perù) il giorno 20/09/1972**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art. 2**

1. La Sig.ra **DAVALOS AZURIN GLADYS** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A11416

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mathews Nancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **MATHEWS NANCY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing, Midwifery and Psychiatric Nursing"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Il titolo di "General Nursing,Midwifery and Psychiatric Nursing" conseguito nell'anno 1997 presso la "Sri Siddhartha School of Nursing"di Tumkur (India) dalla Sig.ra **MATHEWS NANCY,** nata a Thiruvanvandoor-Kerala (India) il giorno 27.05.1973**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art. 2**

1. La Sig.ra **MATHEWS NANCY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11417**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra El Ghali Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la Sigra **EL GHALI Sonia** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2007, presso la Scuola Statale Professionale di Sfax (Tunisia) dalla Sigra **EL GHALI Sonia,** nata a Jebeniana-Gov. di Sfax (Tunisia) il giorno 11 giugno 1981**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. La Sigra**EL GHALI Sonia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11418**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Iancu Gabriela**, nata a Ivesti (Romania) il 16 settembre 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate, specializarea Asistenta medicala generala**" conseguito in Romania presso l'Università "Dunarea de Jos" di Galati – Facoltà di Medicina e di Farmacia nel **settembre del 2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 12 luglio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.*";

**VISTA** la nota nr. VIIID/51867/27.10.2009, e relativa traduzione con la quale l'Autorità competente rumena – Ministero della Sanità della Romania- ha specificato che il titolo di "**Asistenta medicala generala**" è equivalente al titolo di "**Asistent medical generalist**";

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate, specializarea Asistenta medicala generala**" conseguito in Romania presso l'Università "Dunarea de Jos" di Galati – Facoltà di Medicina e di Farmacia nel **settembre del 2009**, dalla signora **Iancu Gabriela**, nata a Ivesti (Romania) il 16 settembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Iancu Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11419**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lazar Andreea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Lazar Andreea Daniela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti nell’anno **2006**, dalla sig.ra **Lazar Andreea Daniela**, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 20/12/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Lazar Andreea Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11420**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ghindar Iuliana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ghindar Iuliana Cristina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell’anno **2004**, dalla sig.ra **Ghindar Iuliana Cristina**, nata a Panciu (Romania) il giorno 18/03/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ghindar Iuliana Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11421**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iftime Fluerariu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Fluerariu Daniela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**RILEVATO** che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Iftime**;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell’anno **1999** dalla sig.ra **Iftime Daniela**, **coniugata Fluerariu**, nata a Hirlau (Romania) il giorno 25/05/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Iftime Daniela**, **coniugata Fluerariu**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11422**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Strimbu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Strimbu Maria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno **2009** dalla sig.ra **Strimbu Maria**, nata a Pascani-Iasi (Romania) il giorno 07/03/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Strimbu Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11423**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Judele Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Judele Alexandra**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno **2009** dalla sig.ra **Judele Alexandra**, nata a Roman (Romania) il giorno 17/05/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Judele Alexandra** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11424**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Rettifica al decreto 13 maggio 2003 relativo al riconoscimento alla sig.ra Stancu Elena Bianca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO** il decreto dirigenziale prot. DIRP/V/03-4616 emesso in data 13 maggio 2003 di riconoscimento del titolo di **Asistent medical generalist** conseguito in Romania nell'anno 1992 dalla signora **STANCU Elena Bianca**;

**VISTA** l'istanza di rettifica della Sig.ra **STANCU Elena Bianca**, **coniugata RISTACHE**, datata 28 luglio 2010;

**RILEVATO** che nell'art.1 del predetto decreto dirigenziale datato 13 maggio 2003, per mero errore materiale è stato indicato il **1968**, anziché il **1978,** quale anno di nascita dell'interessata **STANCU Elena Bianca**;

**RITENUTO**, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

**DECRETA**

**Art. 1**

**1.** Il decreto dirigenziale DIRP/V/03-4616 in data 13 maggio 2003, con il quale si riconosce il titolo professionale di **Asistent medical generalist** conseguito in Romania nell'anno 1992 dalla signora **STANCU Elena Bianca**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiera, è modificato come segue: nell'art. 1, l'anno di nascita dell'interessata è sostituito da **"1968"** in **"1978".**

**Art. 2**

**1.** Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 13 maggio 2003.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11425**

DECRETO 14 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig. Rojas Allende Juan Francisco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la domanda con la quale il Sig. **ROJAS ALLENDE JUAN FRANCISCO** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter,* del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

**VISTO** il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/26920 del 23 giugno 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciado en Enfermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

**CONSIDERATO** che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig. **ROJAS ALLENDE JUAN FRANCISCO** si sia iscritto all'albo professionale;

**VISTA** la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dal Sig. **ROJAS ALLENDE JUAN FRANCISCO** in data 3 agosto 2010;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

**RITENUTO** pertanto di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

1. Il titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito nell'anno 2004, presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (**Perù**) dal Sig. **ROJAS ALLENDE JUAN FRANCISCO,** nato ad Apurimac (**Perù**) il giorno 03/10/1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il Sig. **ROJAS ALLENDE JUAN FRANCISCO** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11426**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-190) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**
*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)* - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**
*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.